



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
-1^ SEZIONE LAVORO-

Il Giudice dott.ssa **Maria De Renzis**, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.07.2020 svoltasi con le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con emendamenti, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **RG n. 35622/2017** promossa

**DA**

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bronzini, che la rappresenta e difende, congiuntamente con l'Avv. Gabriele Salvago e l'Avv. Paolo Teodoli, come da procura a margine del ricorso introduttivo di lite

Ricorrente

**CONTRO**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Resistente

**Oggetto:** Rivendica di inquadramento in livello superiore in ambito del servizio di ristorazione ai degenti di nosocomio e differenze retributive

**Conclusioni:** come in atti e nelle note di trattazione scritta



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con ricorso, depositato il 31.10.2017 e ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- a) accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, al riconoscimento del III livello previsto dalla contrattazione collettiva del settore Multiservizi per l'intero periodo di lavoro;
- b) accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente al riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo in ragione del livello contrattuale suindicato e dell'orario in concreto svolto anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
- c) accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro;
- d) condannare la parte resistente al pagamento in favore di essa ricorrente della somma di € 12.415,28 per i titoli indicati nel ricorso o della somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- e) spese a carico della resistente, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La ricorrente in fatto premetteva:

-che la [REDACTED] società cooperativa svolgeva in Roma e sull'intero territorio nazionale attività di servizi di pulimento e ristorazione anche in regime di appalto in favore di enti pubblici e privati;

-che nel caso di specie la società resistente svolgeva in regime di appalto il servizio di ristorazione a favore dei degenti del nosocomio [REDACTED]

[REDACTED] in Roma, [REDACTED]

-di avere lavorato dapprima alle dipendenze della [REDACTED] nel novembre 2010, successivamente dal dicembre 2010 all'ottobre 2014 alle dipendenze della [REDACTED] e alle dipendenze della convenuta



società cooperativa, subentrata nel rapporto, dal novembre 2014 al settembre 2017;

-di essere stata addetta per l'intero periodo di lavoro ai servizi di ristorazione per i vari degenti del [REDACTED]

-di essere stata inquadrata al II livello del CCCL Multiservizi, richiedente il possesso di semplici conoscenze pratiche, e non al III livello, riguardante i lavoratori qualificati adibiti ad operazioni di media complessità per le quali sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, livello che contempla (al punto 4) gli addetti alla ristorazione;

-che in quest'ultimo livello sono da ricondurre le mansioni svolte da essa ricorrente, non rientranti nel perimetro di "semplici attività" di trasporto dei carrelli dalle cucine ai reparti, ma implicanti un continuo contatto con i degenti e con il personale sanitario del nosocomio;

- che in relazione a tale superiore inquadramento aveva diritto ad ottenere le anzidette differenze retributive pari ad € 12.415,28, ivi compreso il TFR pari ad € 6.979,49.

II. Si costituiva la convenuta società cooperativa, che contestava in fatto e in diritto le avverse pretese chiedendone il rigetto.

III. Espletate le prove per testi ammesse ed acquisita varia documentazione, la causa all'udienza del 21.07.2020, svolta con le forme della trattazione scritta e previo deposito di note, è stata decisa mediante deposito di sentenza contestuale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La questione centrale del presente giudizio verte sulla richiesta della ricorrente di riconoscimento del III livello previsto dal CCNL del settore Multiservizi in luogo del II livello.

Ai fini della verifica di tale richiesta deve essere raffrontato il contenuto dei due livelli sulla base delle mansioni effettivamente svolte.



Il II livello prevede l'appartenenza ad esso dei lavoratori che, "con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione".

Allo stesso livello appartengono anche i lavoratori che "svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici".

Appartengono altresì a detto livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.

In particolare il profilo riguarda i lavoratori che "*svolgono semplici attività di servizi di ristorazione*".

Nel III livello rientrano invece i "lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali".

Tra i profili menzionati al n. 4 vengono menzionati gli *addetti ai servizi alla ristorazione*.

La resistente, partendo dalle esposte disposizioni collettive, sostiene che i lavoratori addetti al semplice trasporto dei carrelli dalle cucine ai reparti, come sarebbe il caso di specie, sono inquadrabili nel II livello.

Tale assunto è stato contestato dalla ricorrente, la quale ha posto in rilievo che le mansioni da lei svolte non rientrano nel perimetro delle semplici attività di servizi di ristorazione, ma implicano un continuo contatto con i degenti e con il personale sanitario ed una rilevante assunzione di responsabilità.

Ciò premesso sulle opposte linee difensive, si ritiene di condividere le argomentazioni e le deduzioni di parte ricorrente, che trovano riscontro nelle



deposizioni dei testi assunti (in particolare si fa riferimento alle dichiarazioni dei testi [REDACTED]

[REDACTED], da cui emerge che la ricorrente non si limitava al semplice trasporto dei carrelli, su cui erano collocati i pasti dei degenti, ma si occupava anche di verificare la correttezza delle informazioni appuntate sulle schede contenenti le dietoterapie con il paziente assegnato al letto corrispondente, controllando anche le temperature del vitto (diverse per quello caldo e per quello freddo) e comunque interagendo con il caposala in caso ci fossero dei digiuni o spostamenti di letti o diete vietate.

Da tali testimonianze è risultato che la ricorrente prestava anche assistenza ai pazienti, come nell'apertura delle posate o delle confezioni di fette biscottate.

In sintesi può dirsi che sarebbe riduttivo inquadrare l'attività della ricorrente nel semplice trasporto dei carrelli, essendo ben più articolata e complessa, sicché essa meglio si colloca nell'ambito del superiore III livello.

2. Quanto al profilo economico la ricorrente ha depositato conteggio analitico sindacale descrittivo delle singole voci, di cui € 2.916,24 per retribuzione, € 923,44 per tredicesima mensilità, € 459,77 per quattordicesima mensilità, € 120,77 per ferie, € 1.022,56 per permessi, € 6.972,49 per TFR, pur avendo dato atto della percezione del TFR a seguito della proposizione del ricorso (vedasi verbale del 30.05.2018).

A fronte di tale conteggio le contestazioni della resistente sono generiche e non puntuali.

In conclusione la resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente, la somma complessiva anzidetta di € € 12.415,28 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo. Dalla superiore somma andrà detratta la misura di TFR già percepita e



quantificata dalla convenuta sulla base dell'inferiore secondo livello (sicché dovrebbero residuare differenze correlate al riconosciuto superiore III livello).  
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'Avv. Francesco Bronzini, procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 35622/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] in ragione delle mansioni svolte, al riconoscimento del III livello previsto dalla contrattazione collettiva del settore Multiservizi per l'intero periodo di lavoro;
- b) condanna la resistente [REDACTED] al pagamento in favore di essa ricorrente della somma di € 12.415,28 per i titoli indicati nel ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con detrazione da tale somma di quanto già percepito a titolo di TFR;
- c) condanna altresì la resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15 %, IVA e CAP come per legge; con distrazione a favore dell'Avv. Francesco Bronzini, procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Roma 21.07.2020

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Maria De Renzis

